

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 36/05/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ricorso di Sl. Ra., rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Landi, contro avviso di accertamento n. AA04.T9K01080.2103.10 per l'anno di imposta 2005 - II.DD. - emesso e notificato a cura della Agenzia entrate - DPE di Como - valore della controversia € 44.350,00 - Espone il ricorrente:

- Premesso che in data 28 sett. 10 la Guardia di Finanza di Erba (unitamente a personale di Equitalia spa) eseguiva un accesso presso la Ditta SIMON - 2000 - srl. (impresa di pulizie) al fine di verificarne la consistenza patrimoniale, risultando essa debitrice verso l'erario di ben € 631.068,00; rilevava quindi la seguente situazione: cassa contanti, con giacenza di € 310.261,00; prelevamenti soci, per € 329.775,43.

- che a fronte di tanto, il Si. giustificava la rilevata condizione, in parte per le esigenze della impresa, ed in parte per le sue esigenze personali;

- che con riferimento al solo anno di imposta 2005, la Agenzia entrate ha pertanto quantificato in € 58.222,97 il prelevamento eseguito dai soci; e da qui l'insorgenza dell'avviso in epigrafe, con integrale recupero a tassazione dei compensi dell'amministratore, ritenuti non dichiarati (art. 50 - c.1 lett. C - bis e 52 del DPR 917/86). Si eccepisce quindi:

- la nullità per mancato rispetto dei termini di legge, avanti la emissione dell'atto qui impugnato; la data di notifica del PVC. non è quella del 28/8/10 bensì quella del 28 sett. 10; e per la Legge n. 212/00 - art. 12 c.7 NON sono stati rispettati i 60 gg. che sono concessi al contribuente per potere osservare e richiedere alla Amm. Fin., prima che questa emetta un avviso di accertamento; da ciò la nullità dell'atto (v. Cassazione - sentenza n. 22320/10; oltre a Risol. Ag. E. del 14 ottobre 09, su Ordinanza Corte Costituz. 244/09); e si chiede venga dichiarata la nullità per errore nella qualificazione dei prelievi dei soci, mancando la prova; manca anche la delibera richiesta da art. 2389 del Codice civile; si fa presente il divieto di doppia imposizione, risultando già tassati in capo alla srl. I € 58.222,97 di cui sopra.

- con memoria difensiva del 13/01/11, si rappresenta anche la errata indicazione, da parte erariale, dei redditi dichiarati per il 2009; petitum: annullamento della ripresa e vittoria di spese.

**CONTRODEDUZIONI**

La Agenzia resistente così deduce e precisa

- 1) non è stato violato lo Statuto del contribuente, citato dal ricorrente; l'art. 12 c.7 dà facoltà di comunicare entro 60 gg. osservazioni e richieste; la norma però non fissa sanzione di nullità degli atti conseguenti (così anche in Relazione atti parlamentari - Sen. Rossi, su emendamento 12.4 "tolto il riferimento a pena di nullità"). Le cause di nullità, in genere, debbono essere espressamente indicate in legge; unica nullità è quella di cui ad art. 6 - c.5 della L.212/00 (per l'invito a documentare, con termine NON inferiore a 30 gg.; sono nulli i provvedimenti presi in violazione);

- 2) sulla qualificazione dei prelievi dei soci: la ammissione del Si. è invero inequivoca ("la intera somma di € 329.775,00 da me prelevata, etc."); egli era l'amministratore della società; nel 2005 dichiarava un utile di soli € 7643,00; e non compaiono delibere di sorta;

- 3) quanto al cennato divieto per doppie imposizioni, nulla in proposito è comprovato dal ricorrente - Petitum: rigetto del ricorso e condanna alle spese di giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La CTP respinge il ricorso, e condanna alle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00; si osserva infatti:

a) la eccezione di nullità avanzata dal ricorrente, per mancato rispetto dei termini minimi fissati dall'art. 12 - c. 7 della 212/00 avanti la emissione dell'avviso di accertamento, non ha pregio e non può essere accolta; sia perché la Legge 212/00 non ha rango costituzionale, sia perché ogni speciale sanzione di nullità deve essere espressamente comminata nel nostro ordinamento, e non risultare per analogia o per attività dell'interprete; vale cioè in materia il principio dell'"ubi voluit dixit";

b) non ha parimenti pregio la ulteriore eccezione di: mancanza di prova a cura della Agenzia; mancanza di deliberazione a supporto dei prelievi dei soci; errata qualifica giuridica dei prelevamenti. Resta il fatto incontrovertibile sia del prelievo eseguito, sia della sua omessa dichiarazione fiscale, sia infine della prova - a carico del contribuente - di una qualsivoglia ritenuta e versamento di imposta correlata; tutti adempimenti che fanno carico al contribuente e che non risultano eseguiti;

c) infine, il ricorrente nell'anno di imposta qui controverso risultava essere amministratore della srl; dichiarava un utile irrisorio, ed ha ammesso i prelievi, eseguiti in fatto e senza avallo di deliberazione alcuna; non si vede come e dove l'Ufficio abbia errato, in un quadro conoscitivo siffatto; e la difesa del contribuente è di pura scuola, da disattendersi in toto, con la condanna ulteriore alle spese di giudizio.

### **P.Q.M.**

La CTP respinge il ricorso, e condanna alle spese di giudizi, che liquida in € 800,00.